

Ordinanza sul traffico dei rifiuti speciali (OTRS)

del 12 novembre 1986 (Stato 12 luglio 2005)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 32 capoversi 1 e 2 e 39 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983¹ sulla protezione dell'ambiente (legge);
in applicazione della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989² sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione,³

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica al traffico dei rifiuti speciali che figurano nell'allegato 2⁴. Essa regola la consegna, il trasporto, la ricezione e l'accettazione dei rifiuti speciali, inclusi l'importazione, l'esportazione ed il transito.

² Sono riservate le disposizioni federali sul trasporto delle merci pericolose via terra, acqua o aria e le disposizioni dei relativi accordi internazionali.

³ La presente ordinanza non vale per il traffico dei rifiuti speciali fra reparti dell'esercito o uffici dell'amministrazione militare. Nel traffico fra detti reparti o uffici e terzi, si può derogare a singole disposizioni della presente ordinanza, se il rispetto delle prescrizioni sulla tutela del segreto lo esige.

⁴ La presente ordinanza non vale né per i rifiuti speciali che soddisfano le esigenze per i materiali inerti secondo l'allegato 1 cifra 11 dell'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990⁵ sui rifiuti, né per i rifiuti speciali che possono essere immessi nelle canalizzazioni come acqua di rifiuto.⁶

RU 1987 55

¹ RS 814.01

² RS 0.814.05

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 903).

⁴ Nuova espressione giusta l'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS 814.600). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

⁵ RS 814.600

⁶ Nuovo testo giusta l'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS 814.600).

Art. 2 Definizioni

¹ Sono considerati aziende:

- a.⁷ le imprese pubbliche o private alle quali è applicabile la legge del 13 marzo 1964⁸ sul lavoro e la legge dell'8 ottobre 1971⁹ sulla durata del lavoro;
- b. le industrie in forma commerciale, la cui ditta deve essere iscritta nel registro di commercio;
- c. gli esercizi iscritti spontaneamente dall'esercente come ditta nel registro di commercio;
- d. i posti di raccolta per piccole quantità di rifiuti speciali, esercitati dai Cantoni o dai Comuni o, per incarico di questi ultimi, da privati (posti di raccolta pubblici);
- e. le officine di un'azienda site su parcelle non limitrofe a quelle dell'azienda;
- f. gli impianti d'incenerimento con una potenza termica superiore a 350 kW e le discariche, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- g.¹⁰ i servizi e le unità amministrative della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

² Sono considerati fornitori:

- a. le aziende che affidano i rifiuti speciali per il trattamento ad un'altra azienda o ad una persona estranea all'azienda;
- b. i destinatari che consegnano a loro volta i rifiuti speciali per il trattamento a terzi.

³ Sono considerate destinatari le persone o le aziende che ricevono i rifiuti speciali per trattarli.

⁴ Per trattamento di rifiuti speciali si intende il loro deposito intermedio, la loro preparazione, il loro riciclaggio, la loro neutralizzazione e la loro eliminazione. Il trasporto dei rifiuti speciali non è considerato trattamento.

⁵ Sono considerati vettori il fornitore, il destinatario e i terzi che trasportano i rifiuti speciali.

⁶ Per importazione o esportazione di rifiuti speciali si intende il loro trasporto attraverso il confine doganale; l'immagazzinamento in un punto franco è equiparato all'importazione.

⁷ Nuovo testo giusta l'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS **814.600**).

⁸ RS **822.11**

⁹ RS **822.21**

¹⁰ Introdotta dall'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS **814.600**).

⁷ Il destinatario:

- a. ha ricevuto (ricezione) i rifiuti speciali quando questi sono in suo possesso;
- b. ha accettato (accettazione) i rifiuti speciali quando ha firmato le relative bollette di scorta.

Capitolo 2: Fornitore

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3 Accertamento della presenza di rifiuti speciali

Prima di consegnare i rifiuti, il fornitore deve chiarire se fra essi ci siano rifiuti speciali ai sensi dell'allegato 2.

Art. 4 Mescolamento e diluizione

¹ Il fornitore non può né diluire né mescolare i rifiuti speciali in vista della consegna.

² Può impiegare additivi, se questi:

- a. riducono i rischi connessi con il trasporto e
- b. non rendono più difficile il trattamento.

³ Può impiegare additivi destinati a facilitare il trattamento solo se il destinatario previsto è d'accordo.

Art. 5 Destinatario

Il fornitore può consegnare i rifiuti speciali solo ad un destinatario che sia disposto e abilitato a riceverli.

Art. 6 Bollette di scorta

¹ Per ogni rifiuto speciale che intende consegnare, il fornitore deve compilare ed utilizzare un gioco di bollette di scorta ai sensi dell'allegato 1.

² Le bollette di scorta non sono necessarie per:

- a. la consegna di rifiuti speciali ad un posto di raccolta pubblico da parte di un fornitore in Svizzera;
- b. la ripresa di veleni acquistati nel commercio al minuto come prodotti accessibili al pubblico che il destinatario è tenuto a riprendere gratuitamente in virtù della legislazione sui veleni;
- c.¹¹ la consegna di rifiuti speciali mediante l'impiego di elenchi di raccolta ai sensi dell'allegato 1 cifra 45 capoverso 3.

¹¹ Introdotta dall'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS **814.600**).

³ Con il consenso dell'Ufficio federale dell'ambiente delle foreste e del paesaggio¹² (Ufficio federale), nel trasporto per ferrovia i dati che devono figurare sulle bollette di scorta possono essere trasmessi mediante un supporto elettronico di dati.

⁴ Se per il trasporto dei rifiuti speciali viene allestito un documento di spedizione, il fornitore deve provvedere affinché su quest'ultimo sia iscritto lo stesso destinatario che sulle bollette di scorta.

Art. 7 Informazioni per il destinatario

Il fornitore deve dare al destinatario oltre alle informazioni richieste sulle bollette di scorta altri dati sulla provenienza e sulle caratteristiche dei rifiuti speciali, se tali dati sono necessari per la protezione dell'ambiente, del personale e degli impianti del destinatario oppure per il trattamento corretto dei rifiuti.

Art. 8 Contrassegno degli imballaggi e dei recipienti

¹ Il fornitore deve contrassegnare gli imballaggi e i recipienti nei quali sono trasportati i rifiuti speciali con l'iscrizione «RIFIUTI SPECIALI/SONDERABFÄLLE/DÉCHETS SPÉCIAUX» e con il numero delle relative bollette di scorta.

² Il contrassegno non è necessario per i trasporti che possono essere effettuati senza bollette di scorta in virtù dell'articolo 6 capoverso 2.

Sezione 2: Esportazione

Art. 9 Obbligo di notifica

¹ Il fornitore deve notificare per scritto, con almeno 30 giorni di anticipo, all'Ufficio federale ogni esportazione di rifiuti speciali. Contemporaneamente deve spedire una copia della notifica alle autorità del Cantone in cui si trova la sua azienda.

² La notifica deve menzionare:

- a. il tipo e la quantità dei rifiuti;
- b. il mezzo di trasporto e l'itinerario previsti;
- c. il nome e l'indirizzo del destinatario previsto;
- d. il trattamento previsto dal destinatario;
- e. i documenti dai quali risulti che il destinatario previsto dispone di impianti che permettono il riciclaggio, la neutralizzazione o l'eliminazione dei rifiuti in modo ecologico;
- f. una dichiarazione del destinatario previsto, che confermi di essere disposto a ricevere i rifiuti e è abilitato a farlo secondo il diritto del suo Paese.

¹² Nuova denominazione giusta l'art. 1 del DCF del 23 apr. 1980 concernente l'adattamento delle disposizioni di diritto federale alle nuove denominazioni dei dipartimenti e uffici (non pubblicato).

g.¹³ per i rifiuti che sono esportati per essere bruciati, la prova che in Svizzera un trattamento ecologico non è possibile o non è ragionevolmente esigibile oppure che l'esportazione avviene in virtù di una convenzione internazionale sulla collaborazione in materia di smaltimento dei rifiuti in regioni di frontiera; resta salvo il capoverso 5 lettera b.

³ Se l'esportazione è diretta verso o attraversa uno Stato membro dell'Organizzazione di cooperazione e di sviluppo economico (OCSE), al momento della notifica il fornitore deve provare che ha informato dell'esportazione le autorità di detto Stato.

⁴ Se l'esportazione è diretta verso o attraversa uno Stato non membro dell'OCSE, il fornitore deve allegare alla notifica l'accordo scritto delle autorità di detto Stato.

⁵ Su domanda, l'Ufficio federale indica al fornitore:

- a. le autorità estere competenti;
- b. i rifiuti per i quali, sulla base delle proprie conoscenze, ritiene fornita la prova che in Svizzera un trattamento ecologico non è possibile.¹⁴

Art. 10 Diritto di esportare

¹ Se l'Ufficio federale non vieta l'esportazione entro 20 giorni dalla notifica, il fornitore ha il diritto di eseguirla.

² Detto diritto vale per un anno per altre esportazioni ad opera dello stesso fornitore se:

- a. concernono lo stesso tipo di rifiuti;
- b. sono destinate allo stesso destinatario e
- c. non transitano attraverso un altro Stato.

Art. 11 Istruzioni per il destinatario

Il fornitore dà al destinatario all'estero le seguenti istruzioni:

- a. firmare le bollette di scorta se accetta i rifiuti speciali e
- b. rispedire immediatamente la bolletta di scorta prevista a tale scopo secondo l'allegato 1.

Art. 12 Obbligo di ripresa

¹ Il fornitore è tenuto a riprendere i rifiuti speciali se:

- a. le autorità dello Stato del destinatario chiedono la ripresa e
- b. l'Ufficio federale riconosce la richiesta mediante decisione formale.

² L'obbligo di ripresa scade quattro anni dopo l'avvenuta esportazione.

¹³ Introdotta dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 903).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 903).

Capitolo 3: Vettore

Art. 13 Premesse per l'esecuzione del trasporto

¹ Il vettore può trasportare un invio, di cui sa o di cui deve presumere che contenga rifiuti speciali, solo se:

- a. le bollette di scorta necessarie in virtù dell'allegato 1 sono presenti e
- b. il destinatario previsto figura su dette bollette di scorta.

² Il vettore può consegnare i rifiuti speciali solo al destinatario che figura sulle bollette di scorta. Per la consegna dei rifiuti speciali trasportati per ferrovia valgono le disposizioni della legislazione sui trasporti per ferrovia.

Art. 14 Impiego delle bollette di scorta

Il vettore deve impiegare in modo conforme all'allegato 1 le bollette di scorta che il fornitore gli ha consegnato.

Art. 15 Procedura in caso di difficoltà di trasporto

¹ Se non può consegnarli al destinatario previsto o se non può esportarli dalla Svizzera come previsto, il vettore deve riconsegnare i rifiuti speciali insieme alle bollette di scorta al fornitore. Se le Ferrovie sono il vettore, annunciano il caso all'Ufficio federale.

² Se il fornitore rifiuta di riprenderli, il vettore deve conservare temporaneamente i rifiuti speciali ed annunciare il caso all'Ufficio federale.

Capitolo 4: Destinatario

Sezione 1: Autorizzazioni

Art. 16 Obbligo d'autorizzazione

¹ Solo chi è in possesso della rispettiva autorizzazione può accettare rifiuti speciali.

² Non hanno bisogno dell'autorizzazione:

- a. i posti di raccolta pubblici;
- b.¹⁵ i destinatari che ricevono esclusivamente le sostanze pericolose e i preparati che sono tenuti a riprendere in virtù dell'articolo 22 della legge del 15 dicembre 2000¹⁶ sui prodotti chimici;

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. II 12 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2005 2695).

¹⁶ RS 813.1

- c.¹⁷ i destinatari che ricevono esclusivamente le pile o gli accumulatori che sono tenuti a riprendere in virtù dell'allegato 2.15 dell'ordinanza del 18 maggio 2005¹⁸ sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici, e che si limitano a depositare temporaneamente tali pile o accumulatori.

Art. 17 Domanda d'autorizzazione

¹ Il destinatario deve presentare la domanda d'autorizzazione alle autorità del Cantone nel quale si trova il suo impianto.

² Nella domanda d'autorizzazione devono figurare:

- a. il nome e l'indirizzo del richiedente;
- b. la prova che la sua azienda è iscritta nel registro di commercio;
- c. il tipo dei rifiuti speciali che intende ricevere;
- d. il trattamento previsto dei rifiuti speciali;
- e. la descrizione dell'organizzazione aziendale e degli effettivi, con indicazione delle persone dirigenti e delle loro competenze;
- f. la descrizione dei mezzi di cui l'azienda del richiedente dispone per analizzare i rifiuti speciali;
- g. la prova che l'azienda del richiedente dispone delle apparecchiature e del personale specializzato necessari per il trattamento ecologico dei rifiuti speciali.

Sezione 2: Ricezione e accettazione

Art. 18 Premesse per la ricezione

Il destinatario può ricevere i rifiuti speciali solo se ci sono le bollette di scorta prescritte nell'allegato 1 e se queste sono debitamente compilate.

Art. 19 Premesse per l'accettazione

Il destinatario può accettare i rifiuti speciali solo se:

- a. corrispondono ai dati che figurano sulle bollette di scorta e
- b. è abilitato a farlo in virtù della sua autorizzazione.

Art. 20 Conferma dell'accettazione

Il destinatario deve confermare l'accettazione firmando le bollette di scorta.

¹⁷ Introdotta dal n. II dell'O del 1° lug. 1998 (RU **1998** 2009). Nuovo testo giusta il n. II 12 dell'O del 18 mag. 2005 sull'abrogazione e la modifica di ordinanze in relazione con l'entrata in vigore della legge sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU **2005** 2695).

¹⁸ RS **814.81**

Art. 21 Procedura in caso di rifiuto dell'accettazione

¹ Se non li accetta, il destinatario deve:

- a. rispedire i rifiuti speciali insieme alle bollette di scorta al fornitore oppure
- b. far proseguire i rifiuti speciali presso un altro destinatario in Svizzera designato dal fornitore.

² Se fa proseguire i rifiuti speciali, deve dapprima procurarsi presso il fornitore nuove bollette di scorta e deve allegarle all'invio.

Art. 22 Impiego delle bollette di scorta

Il destinatario deve impiegare le bollette di scorta in modo conforme all'allegato 1.

Art. 23¹⁹ Elenco dei rifiuti speciali accettati

¹ Il destinatario tiene l'elenco dei rifiuti speciali che ha accettato.

² Alla fine di ogni trimestre, annuncia senza indugio all'ufficio federale e alle autorità del Cantone in cui si trovano i suoi impianti i rifiuti speciali che ha accettato. Se ha accettato rifiuti speciali da fornitori di altri Cantoni, deve inviare alle autorità di detti Cantoni i relativi estratti.

³ Per gli annunci vanno impiegati elenchi appositi. L'Ufficio federale stabilisce la forma di tali elenchi nonché i dati che vi devono figurare.

⁴ Con il consenso dell'Ufficio federale, l'elenco può essere trasmesso su supporti elettronici di dati.

Sezione 3: Importazione**Art. 24** Promessa di prendere in consegna

¹ Prima dell'importazione, il destinatario disposto a ricevere rifiuti definiti speciali deve promettere al fornitore di prenderli in consegna.

² Il destinatario può promettere di prendere in consegna i rifiuti speciali solo se ne conosce la composizione e la quantità.

³ La promessa di prendere in consegna avviene mediante firma sulle bollette di scorta e invio di queste al fornitore.

⁴ Inoltre il destinatario deve iscrivere sulle bollette di scorta:

- a. il suo nome come destinatario;
- b. il numero d'esercizio del fornitore nell'apposita rubrica, come pure il tipo e il codice dei rifiuti che intende accettare.

¹⁹ Nuovo testo giusta l'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS **814.600**).

Art. 25 Istruzioni per il fornitore

Il destinatario deve dare al fornitore le seguenti istruzioni:

- a. allegare ai rifiuti speciali le necessarie bollette di scorta;
- b. contrassegnare gli imballaggi e i recipienti che servono al trasporto dei rifiuti speciali con l'iscrizione «RIFIUTI SPECIALI/SONDERABFÄLLE/DÉCHETS SPÉCIAUX» e con il numero delle relative bollette di scorta.

Art. 26 Obbligo di accettazione

Il destinatario deve accettare l'invio se:

- a. ci sono le necessarie bollette di scorta correttamente compilate e
- b. i rifiuti consegnati corrispondono alle indicazioni delle bollette di scorta.

Capitolo 5: Transito**Art. 27** Dichiarazione

I rifiuti speciali destinati al transito devono essere dichiarati espressamente come tali nei documenti doganali di transito.

Art. 28 Chiusura doganale e contrassegno degli imballaggi e dei recipienti

¹ Il transito di rifiuti speciali su strada è ammesso solo sotto chiusura doganale.

² Gli imballaggi e i recipienti nei quali sono trasportati i rifiuti speciali devono essere contrassegnati con la dicitura «Rifiuti speciali» in italiano, tedesco, francese o inglese.

Capitolo 6: Autorità e procedura**Sezione 1: Autorità cantonali****Art. 29** Rilascio di autorizzazione

¹ L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione che abilita ad accettare i rifiuti speciali.

² L'autorità cantonale rilascia l'autorizzazione solo alle aziende:

- a. la cui domanda soddisfa le esigenze previste all'articolo 17 e
- b. che offrono la garanzia di un trattamento ecologico dei rifiuti speciali.

³ L'autorità cantonale notifica all'Ufficio federale le autorizzazioni da lei rilasciate.

Art. 30 Oneri

¹ Nell'autorizzazione l'autorità cantonale definisce in base all'allegato 2 quale tipo di rifiuti speciali il destinatario può accettare.

² L'autorizzazione è accordata al massimo per cinque anni.

³ Se il trattamento ecologico dei rifiuti speciali lo esige, l'autorità cantonale subordina l'autorizzazione ad altre restrizioni e condizioni.

⁴ Nell'autorizzazione dell'azienda che incenerisce i rifiuti speciali accettati, l'autorità cantonale specifica segnatamente:

- a. le necessarie limitazioni delle quantità;
- b. le necessarie limitazioni del tenore dei rifiuti in sostanze nocive, in particolare i tenori in metalli pesanti, alogeni e zolfo;
- c. eventuali limitazioni della cerchia dei fornitori;
- d. le premesse per l'accettazione, concernenti segnatamente, per quanto attiene al fornitore, l'annuncio, le indicazioni sulla provenienza e sulla natura dei rifiuti speciali e le analisi chimiche da effettuare;
- e. le esigenze concernenti il controllo dei rifiuti al momento dell'accettazione.²⁰

⁵ Essa può rinnovare soltanto una volta l'autorizzazione per un'azienda che si limita a depositare in modo provvisorio i rifiuti speciali accettati, a meno che l'azienda non garantisca di sottoporre regolarmente, ma ad un intervallo massimo di tre anni, i rifiuti ad un altro trattamento.²¹

Art. 31 Limitazione o ritiro dell'autorizzazione

¹ L'autorità cantonale può limitare o ritirare l'autorizzazione qualora il beneficiario non adempia più le condizioni o contravvenga alle disposizioni della presente ordinanza.

² L'autorità cantonale notifica all'Ufficio federale le limitazioni o i ritiri di autorizzazioni da lei decisi.

Art. 32 Trattamento dei rifiuti speciali ad opera dei Cantoni

¹ Quando non si può determinare né il fornitore né il destinatario, i rifiuti speciali sono riciclati, resi innocui o eliminati dal Cantone nel quale si trovano.

² Se l'insolvenza del fornitore o del destinatario non gli permette di adempiere gli obblighi ai sensi della presente ordinanza, i rifiuti speciali sono riciclati, resi innocui o eliminati dal Cantone nel quale il fornitore o il destinatario ha il suo domicilio o la sua sede d'affari.

²⁰ Introdotto dall'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS **814.600**).

²¹ Introdotto dall'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS **814.600**).

³ Se forniscono i rifiuti speciali che sono obbligati a trattare, i Cantoni compilano essi stessi le bollette di scorta.

Art. 33 Misure di sicurezza e riparazione dei danni

¹ In relazione al traffico dei rifiuti speciali, i Cantoni prendono le necessarie misure:

- a. per fronteggiare i pericoli immediati e
- b. per riparare i danni.

² La responsabilità incombe al Cantone nel quale si trovano i rifiuti speciali.

Art. 34 Collaborazione con gli uffici doganali

Su richiesta, i Cantoni appoggiano gli uffici doganali in occasione di prelievi e analisi di campioni di rifiuti speciali all'importazione, all'esportazione o in transito.

Sezione 2: Autorità federali

Art. 35 Verifica da parte dell'Ufficio federale delle notifiche d'esportazione

¹ L'Ufficio federale verifica le notifiche d'esportazione di rifiuti speciali.

² Entro 20 giorni dalla notifica della progettata esportazione, l'Ufficio federale decide un divieto d'esportazione, se:

- a. nella notifica il fornitore presenta dati falsi o incompleti;
- b. constata che la progettata esportazione contravviene a disposizioni della presente ordinanza, a prescrizioni del Paese di destinazione o di transito oppure ad accordi di diritto pubblico internazionale sul traffico transfrontaliero dei rifiuti;
- c. il fornitore non può provare che il destinatario previsto offre la garanzia di riciclare, rendere innocui o eliminare in modo ecologico i rifiuti.
- d.²² i rifiuti sono esportati per essere bruciati, a meno che il fornitore possa provare che in Svizzera un trattamento ecologico non è possibile o non è ragionevolmente esigibile oppure che l'esportazione avviene in virtù di una convenzione internazionale sulla collaborazione in materia di smaltimento dei rifiuti in regioni di frontiera.

Art. 36 Statistica e registro tenuti dall'Ufficio federale

¹ L'Ufficio federale redige periodicamente una statistica dei rifiuti speciali forniti o accettati in Svizzera.

² L'Ufficio federale tiene un registro dei titolari di un'autorizzazione per accettare rifiuti speciali.

²² Introdotta dal n. I dell'O del 14 feb. 1996, in vigore dal 1° apr. 1996 (RU 1996 903).

Art. 37 Designazione degli uffici doganali

La Direzione generale delle dogane designa gli uffici doganali aperti al traffico dei rifiuti speciali.

Art. 38 Istruzioni della Direzione generale delle dogane agli uffici doganali

La Direzione generale delle dogane, d'intesa con l'Ufficio federale, emana istruzioni sui compiti degli uffici doganali in relazione al traffico dei rifiuti speciali, in particolare su:

- a. i controlli dei rifiuti speciali destinati all'importazione, all'esportazione o al transito;
- b. l'esame delle bollette di scorta;
- c. il prelievo di campioni;
- d. la procedura da seguire se il Paese di destinazione o di transito rinviando i rifiuti speciali;
- e. la notifica dei documenti doganali di transito che non sono stati scaricati.

Art. 39 Importazione, esportazione o transito negati dall'ufficio doganale

¹ L'ufficio doganale nega l'importazione o l'esportazione dei rifiuti speciali che non sono accompagnati dalle bollette di scorta necessarie in base alla presente ordinanza.

² L'ufficio doganale nega il transito di rifiuti speciali, se l'invio non soddisfa le condizioni di cui agli articoli 27 e 28.

Art. 40 Impiego delle bollette di scorta da parte degli uffici doganali

Gli uffici doganali impiegano le bollette di scorta in modo conforme all'allegato 1.

Capitolo 7: Disposizioni finali**Art. 41** Esecuzione

L'esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni, salvo che non sia espressamente assegnata ad un'autorità federale.

Art. 42 Disposizioni transitorie

¹ Le aziende che all'entrata in vigore della presente ordinanza già accettano rifiuti speciali devono presentare all'autorità cantonale, entro il 31 agosto 1987, una domanda d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 17. Possono ancora accettare rifiuti speciali senza autorizzazione fino al 31 gennaio 1988.

² L'autorità cantonale rilascia al richiedente un'autorizzazione provvisoria, se non può decidere in merito alla domanda entro il 31 gennaio 1988.

³ L'autorità cantonale decide in merito alle domande d'autorizzazione entro il 31 marzo 1989.

⁴ I fornitori possono ancora consegnare rifiuti speciali ai destinatari che non hanno un'autorizzazione fino al 31 gennaio 1988.

Art. 43 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 1987.

*Allegato I*²³
(art. 6, 11, 13, 14, 18, 22, 40)

Bollette di scorta

1 Principio

¹ Per il traffico dei rifiuti speciali occorre impiegare le bollette di scorta secondo la cifra 2. Esse devono essere ritirate presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna²⁴, al prezzo ufficiale di vendita dei formulari.

² Con il consenso dell'Ufficio federale si possono usare altri formulari per il traffico dei rifiuti speciali fra due officine che appartengono alla stessa impresa o ditta e che sono site sulla stessa parcella o su parcelle adiacenti.

2 Struttura e forma

¹ Un gioco di bollette di scorta si compone di quattro fogli di formato A4.

² Le singole bollette di scorta di un gioco sono contraddistinte in alto a destra con una lettera da A a D e munite delle seguenti istruzioni per l'uso:

- a. Bolletta di scorta A
Da conservare a cura del destinatario.
- b. Bolletta di scorta B
Deve essere rispedita dal destinatario al fornitore e conservata da quest'ultimo.
- c. Bolletta di scorta C
Da conservare a cura del fornitore.
- d. Bolletta di scorta D
Da spedire all'Ufficio federale a cura dell'ufficio doganale.

³ I giochi di bollette di scorta sono muniti in alto a destra di un contrassegno alfanumerico crescente.

⁴ Per le bollette di scorta valgono i seguenti modelli:

²³ Aggiornato giusta l'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti, in vigore dal 1° feb. 1991 (RS **814.600**).

²⁴ Attualmente: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

a. Modello per le bollette di scorta A, B e C:

BOLLETTA DI SCORTA PER RIFIUTI SPECIALI <small>Istruzioni per l'uso</small>		n.: A 000'000											
1 FORNITORE Responsabile:		n. esercizio: A											
Ditta: (Nome, indirizzo, telefono) _____ Nazionalità	CODICE DEL RIFIUTO TIPO DI RIFIUTO _____ _____ _____												
CLASSIFICAZIONE SECONDO ADR/SDR RISP. RID/RSD Classe: Cifra: n. ONU:	CONSISTENZA A 20° C *												
Il fornitore certifica che l'invio viene trasportato conformemente alle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose su strada (ADR/SDR), risp. per ferrovia (RID/RSD).	COLORE _____ PESO t kg ALTRE INDICAZIONI SU FOGLI ALLEGATI n.fo												
PERICOLI													
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 <input type="checkbox"/></td> <td>2 <input type="checkbox"/></td> <td>3 <input type="checkbox"/></td> <td>4 <input type="checkbox"/></td> <td>5 <input type="checkbox"/></td> <td>6 <input type="checkbox"/></td> </tr> </table> 1 pericolo di esplosione, 2 materie comburenti, 3 pericolo d'incendio, 4 materia tossica, 5 materia nociva/irritante, 6 materia corrosiva								1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>
1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>								
Data della spedizione	Firma del fornitore _____												
* 1 polvere/polverulento, 2 solido, 3 vischioso/sciropposo, 4 fangoso, 5 liquido, 6 gassoso, 7 altro													
2 VETTORE													
Ditta: (Nome, indirizzo, telefono) _____ Nazionalità	GENERE DEL TRASPORTO *												
Data della consegna	Firma del vettore _____												
* 1 strada, 2 ferrovia, 3 acqua, 4 aria, 5 trasporto combinato													
3 DESTINATARIO													
n. esercizio: E													
Ditta: (Nome, indirizzo, telefono) _____ Nazionalità	PESO t kg TRATTAMENTO * RIFIUTO FATTO PROSEGUIRE ** ESPORTAZIONE VERSO												
Data dell'accettazione	Firma del destinatario (solo in caso di accettazione) _____												
* 01 Discarica, 02 Incenerimento in un impianto d'incenerimento di rifiuti urbani, 03 Incenerimento in un impianto d'incenerimento di rifiuti speciali, 04 Trattamento fisico-chimico (riduzione della tossicità), 05 Riciclaggio, 99 Altro trattamento ** 10 Non trattato 11 Trattato, senza che il trattamento abbia portato a nuovi tipi di rifiuto 21 Trattato; il trattamento ha portato a nuovi tipi di rifiuto 99 In altro modo													
4 UFFICIO DOGANALE													
<div style="border: 1px dashed black; width: 100px; height: 100px; margin-bottom: 10px;"></div> Bollo dell'ufficio doganale	1 ESPORTAZIONE 2 IMPORTAZIONE												
	Visto _____												

b. Modello per la bolletta di scorta D:

BOLLETTA DI SCORTA PER RIFIUTI SPECIALI		n. esercizio: A
Da spedire all'Ufficio federale per la protezione dell'ambiente a cura dell'ufficio doganale. n.: A 000'000 D		
1 FORNITORE Responsabile: n. esercizio: A		
Ditta: (Nome, indirizzo, telefono) Nazionalità _____		CODICE DEL RIFIUTO _____ TIPO DI RIFIUTO _____ _____ _____
CLASSIFICAZIONE SECONDO ADR/SDR RISP. RID/RSD Classe: _____ Cifra: _____ n. ONU: _____ Il fornitore certifica che l'invio viene trasportato conformemente alle prescrizioni concernenti il trasporto di merci pericolose su strada (ADR/SDR), risp. per ferrovia (RID/RSD).		CONSISTENZA A 20° C * _____ COLORE _____ PESO _____ t _____ kg ALTRE INDICAZIONI SU FOGLI ALLEGATI _____ n. fo
PERICOLI 		GENERE D'IMBALLAGGIO _____ QUANTITÀ D'IMBALLAGGI E DI RECIPIENTI _____
Data della spedizione _____		Firma del fornitore _____
* 1 polvere/polverulento, 2 solido, 3 vischioso/sciropposo, 4 fangoso, 5 liquido, 6 gassoso, 7 altro		
2 VETTORE		
Ditta: (Nome, indirizzo, telefono) Data della consegna _____		GENERE DEL TRASPORTO * _____ IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO STRADALE _____
		Firma del vettore _____
* 1 strada, 2 ferrovia, 3 acqua, 4 aria, 5 trasporto combinato		
3 DESTINATARIO n. esercizio: E		
Ditta: (Nome, indirizzo, telefono) Nazionalità _____		PESO _____ t _____ kg TRATTAMENTO * _____ RIFIUTO FATTO PROSEGUIRE ** _____ ESPORTAZIONE VERSO _____
Data dell'accettazione _____		Firma del destinatario (solo in caso di accettazione) _____
* 01 Discarica, 02 Incenerimento in un impianto d'incenerimento di rifiuti urbani, 03 Incenerimento in un impianto d'incenerimento di rifiuti speciali, 04 Trattamento fisico-chimico (riduzione della tossicità), 05 Riciclaggio, 99 Altro trattamento ** 10 Non trattato 11 Trattato, senza che il trattamento abbia portato a nuovi tipi di rifiuto 21 Trattato; il trattamento ha portato a nuovi tipi di rifiuto 99 In altro modo		
PROMESSA DI PRENDERE IN CONSEGNA (compilare solo per l'importazione) Il destinatario sottoscritto promette al fornitore di essere disposto a ricevere i rifiuti speciali di cui sopra.		Firma _____
4 UFFICIO DOGANALE		
Bollo dell'ufficio doganale		1 ESPORTAZIONE 2 IMPORTAZIONE _____
		Visto _____

3 Iscrizioni

31 Esecuzione delle iscrizioni

¹ I fornitori, i vettori e i destinatari devono compilare le rubriche loro destinate.

² Il fornitore deve inoltre provvedere affinché il destinatario previsto e il numero d'esercizio di quest'ultimo siano iscritti sulle bollette di scorta prima del trasporto.

32 Numero d'esercizio

L'Ufficio federale assegna ai fornitori e ai destinatari, in Svizzera e all'estero, un numero d'esercizio. Su domanda, tali numeri sono comunicati alle persone e alle aziende interessate.

33 Dati sui rifiuti

¹ Il codice da iscrivere risulta dall'allegato 3.

² I rifiuti speciali devono essere descritti in modo tale che la loro composizione o il loro tipo siano evidenti (p. es. «acido solforico, contenente rame»; «medicamenti scaduti»). Quando possibile occorre inoltre indicare l'origine del rifiuto (p. es. «dal trattamento della superficie di metalli»). Se per l'adempimento dell'obbligo d'informazione ai sensi dell'articolo 7 sono necessari ulteriori dati, la descrizione deve essere completata in conseguenza, se necessario su fogli da allegare. Tali fogli saranno muniti dello stesso numero del corrispondente gioco di bollette di scorta e saranno firmati dal fornitore.

³ Nella rubrica «Pericoli», il fornitore deve segnare con una crocetta tutti i pericoli che non può escludere con certezza.

34 Indicazioni sul trattamento dei rifiuti

¹ Il destinatario deve ascrivere nella rubrica «Trattamento» il codice corrispondente, se ricicla, rende innocui o elimina egli stesso i rifiuti speciali.


² Il destinatario deve iscrivere nella rubrica «Rifiuto fatto proseguire» il codice corrispondente, se fa proseguire rifiuti speciali.

³ Il destinatario deve iscrivere nelle rubriche «Trattamento» e «Rifiuto fatto proseguire» i codici corrispondenti, se dal trattamento nascono nuovi rifiuti speciali che egli fa proseguire.

4 Impiego

41 Traffico all'interno della Svizzera


- 1 Nel traffico all'interno della Svizzera la bolletta di scorta D non è necessaria.
- 2 Nel traffico all'interno della Svizzera le bollette di scorta A–C sono impiegate nel modo seguente:



Bsco: bolletta di scorta

42 Importazione


Per l'importazione, le bollette di scorta A-D sono impiegate nel modo seguente:



Bsco: bolletta di scorta

43 Esportazione

Per l'esportazione, le bollette di scorta A-D sono impiegate nel modo seguente:



44 Conservazione

I fornitori e i destinatari devono conservare per almeno cinque anni le bollette di scorta loro destinate.

45 Casi speciali

¹ I fornitori, i destinatari e le autorità annunciano all'Ufficio federale i casi nei quali le bollette di scorta non possono essere impiegate secondo le disposizioni del presente allegato.

² In questi casi, l'Ufficio federale decide come debbano essere impiegate le bollette di scorta.

³ L'Ufficio federale, sentiti i Cantoni, può autorizzare per la raccolta di determinati rifiuti speciali un elenco di raccolta per piccole quantità di rifiuti speciali. L'Ufficio federale fissa le modalità d'impiego di tali elenchi di raccolta.

Allegato 225
(art. 1, 3 e 30)

Elenco e codici dei rifiuti speciali

1 Spiegazioni per l'uso

11 Accertamento dei rifiuti speciali

¹ In primo luogo il fornitore deve accertare se una o più descrizioni secondo la cifra 21 corrispondono ai rifiuti che si appresta a fornire.

² In caso affermativo, i rifiuti sono considerati rifiuti speciali.

12 Determinazione del codice

¹ Il codice di un rifiuto speciale si compone di:

- un numero di quattro cifre per designare il tipo di rifiuto (codice della categoria),
- seguito immediatamente da un numero di due cifre per designare la provenienza (codice della provenienza).

² Il codice della categoria è quello che corrisponde al rifiuto speciale in base alla descrizione della cifra 21.

³ Per il codice della provenienza fa stato la descrizione secondo la cifra 22.

⁴ Se uno stesso rifiuto speciale può essere classificato sotto più codici di categoria o di provenienza, il fornitore deve scegliere i due codici che sono più significativi per il destinatario previsto.

2 Elenco dei rifiuti speciali

21 Descrizione dei rifiuti speciali

Categoria 1 Rifiuti inorganici con metalli disciolti

Codice	Descrizione
1010	Acque reflue, bagni e fanghi acidi ed esenti da cromo
1011	Acidi esenti da metalli o con solo ferro
1012	Acidi provenienti dall'anodizzazione di leghe di metalli leggeri
1013	Acidi con magnesio

²⁵ Originario allegato 3. Aggiornato giusta l'art. 47 n. 1 dell'O tecnica del 10 dic. 1990 sui rifiuti (RS **814.600**), il n. II n. 1 dell'O del 14 ago. 1991 (RU **1991** 1981), il n. II 5 dell'O del 16 set. 1992 (RU **1992** 1745) e il n. II 1 dell'O del 29 nov. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU **1995** 5505).

1014	Acidi con metalli non ferrosi, senza cromo VI
1015	Acidi di pile
1016	Bagni corrosivi e di decapaggio acidi, contenenti rame
1020	Acque reflue, bagni e fanghi alcalini, esenti da cromo e da cianuro
1021	Bagni d'anodizzazione alcalini
1022	Bagni alcalini con metalli non ferrosi, esenti da cianuro
1023	Bagni cuproammoniacali
1030	Acque reflue, bagni e fanghi contenenti cianuro di cadmio
1040	Acque reflue, bagni e fanghi contenenti cadmio ed esenti da cianuro
1050	Acque reflue, bagni e fanghi acidi contenenti cromo
1051	Bagni di pulizia per apparecchi di sviluppo automatico, con dicromato
1052	Acidi contenenti cromo VI
1060	Acque reflue, bagni e fanghi non acidi contenenti cromo
1061	Fanghi di idrossidi metallici con cromo VI
1062	Fanghi di conceria, contenenti cromo
1070	Acque reflue, bagni e fanghi contenenti cianuro
1071	Fanghi di idrossidi metallici contenenti cianuro
1080	Altre acque reflue, bagni e fanghi contenenti metalli disciolti, vedi anche la categoria 11
1081	Acque reflue, bagni e fanghi contenenti mercurio
1082	Acque reflue, bagni e fanghi contenenti arsenico
1083	Acque reflue, bagni e fanghi contenenti selenio
1084	Bagni di sviluppo (per fotografia e riprografia, bagni sbiancanti, d'arresto e di sensibilizzazione)
1085	Bagni di sviluppo provenienti dalla fabbricazione di lastre offset
1086	Bagni di fissaggio contenenti argento
1087	Acque reflue miste provenienti dalla fotografia
1088	Acque di lavaggio di forni e camini

Categoria 2 Solventi e rifiuti contenenti solventi

Codice	Descrizione
1210	Solventi alogenati (tenore in cloro > 2 %)
1211	Miscela di solventi facilmente infiammabili, contenenti cloro, anche molto sporche
1212	Miscela di solventi non facilmente infiammabili, contenenti cloro, anche molto sporche
1213	Fluoro-cloroidrocarburi (p. es. freon)
1214	Idrocarburi alogenati con contenuto di bromo (p. es. aloni)
1215	Idrocarburi fluorati
1220	Solventi debolmente alogenati (tenore in cloro ≤ 2 %)
1221	Solventi non o debolmente alogenati (tenore in cloro ≤ 1 %)
1222	Miscela di solventi esenti da cloro, anche molto sporche
1223	Residui provenienti da serbatoi di benzina, esenti da piombo
1224	Residui provenienti da serbatoi di benzina, contenenti piombo
1230	Rifiuti acquosi frammisti a solventi alogenati
1240	Rifiuti acquosi frammisti a solventi non alogenati
1250	Residui di distillazione alogenati, non acquosi, provenienti dalla preparazione di solventi, vedi anche la categoria 8
1260	Residui di distillazione non alogenati, non acquosi, provenienti dalla preparazione di solventi, vedi anche la categoria 8
1270	Solventi e miscele di solventi con un tenore in diclorometano superiore al 50 %

1271	Solventi e miscele di solventi con un tenore in dicloroetano superiore al 50 %
1272	Solventi e miscele di solventi con un tenore in cloroformio superiore al 50 %
1273	Solventi e miscele di solventi con un tenore in tricloroetilene superiore al 50 %
1274	Solventi e miscele di solventi con un tenore in percloroetilene superiore al 50 %

Categoria 3 Rifiuti liquidi, oleosi

Codice	Descrizione
1410	Emulsioni oleose provenienti da oli minerali
1411	Emulsioni oleose provenienti da cascami di lavorazione
1412	Emulsioni oleose contenenti nitriti
1420	Soluzioni oleose
1430	Oli di lavorazione, idrorepellenti
1431	Oli di taglio
1432	Oli di taglio e di lavorazione contenenti cloro
1433	Oli di tempera, d'avviamento ecc.
1440	Oli idraulici (tranne codici 1510 e 1511)
1450	Oli isolanti clorurati (tranne codici 1510 e 1511)
1460	Oli isolanti non clorurati
1470	Oli per motori e cambi (contenenti meno di 50 ppm di PCB) ²⁶
1471	Oli lubrificanti destinati alla riraffinazione o alla rigenerazione, contenenti al massimo 10 ppm di PCB ¹⁾ , 0,5 % di cloro e 1,0 % di acqua
1472	Rifiuti di separatori d'olio o di benzina
1473	Fanghi di pulizia dei serbatoi e fanghi oleosi
1480	Miscele di oli minerali
1481	Altri oli lubrificanti
1490	Acqua oleosa proveniente dalla pulizia di pezzi lavorati
1491	Bagni di sgrassaggio alcalini
1500	Miscele di acqua con idrocarburi
1510	Oli contenenti PCB ²⁷ o PCT ²⁸ (contenenti più di 50 ppm di PCB), vedi anche codici 3060 a 3063
1511	Oli isolanti contenenti PCB ²⁹ o PCT ³⁰ (contenenti più di 50 ppm di PCB), vedi anche codici 3060 a 3063

Categoria 4 Rifiuti di colori, vernici, colle, mastice e rifiuti di stampa

Codice	Descrizione
1610	Rifiuti di colori, vernici e colle con fase acquosa (emulsioni)
1611	Bagni di risciacquo
1620	Rifiuti di colori, vernici e colle con fase organica (con solventi)

²⁶ PCB = bifenili policlorurati

²⁷ PCB = bifenili policlorurati

²⁸ PCT = terfenili policlorurati

²⁹ PCB = bifenili policlorurati

³⁰ PCT = terfenili policlorurati

1630	Rifiuti di colori, vernici e colle, solidi
1631	Colori in polvere
1632	Colori e paste coloranti, induriti
1640	Rifiuti di colori per stampa o di colori con fase organica (con solventi)
1641	Vecchi colori, paste coloranti
1650	Rifiuti di colori per stampa o di colori senza fase organica (senza solventi)

Categoria 5 Rifiuti e fanghi provenienti dalla fabbricazione, preparazione e trattamento di materiali (metalli, vetro, ecc.)

Codice	Descrizione
1710	Fanghi d'officina con idrocarburi
1711	Fanghi contenenti cromo, cobalto, rame, molibdeno, nichel, altri metalli pesanti o berillio
1720	Fanghi d'officina senza idrocarburi
1730	Grassi, sostanze grasse, lubrificanti o prodotti formanti pellicole, d'origine inorganica (tranne codici 1470 a 1481)
1740	Saponi, sostanze grasse, lubrificanti o prodotti formanti pellicole, d'origine vegetale o animale
1741	Rifiuti di olio grassi commestibili e rifiuti di separatori di grasso

Categoria 6 Rifiuti provenienti da lavorazioni o da trattamenti meccanici o termici

Codice	Descrizione
1810	Trucioli e particelle contenenti magnesio
1820	Rifiuti non metalli provenienti dalla demolizione di automobili («Schredder»)
1821	Resti dell'isolazione provenienti dal riciclaggio di avanzi di cavo
1830	Sali di tempera ed altri rifiuti di tempera solidi, contenenti cianuro
1831	Sali di tempera contenenti cianuro
1832	Fanghi di tempera contenenti cianuro
1840	Sali di tempera ed altri rifiuti di tempera solidi, non contenenti cianuro
1841	Sali per bagni termici, contenenti nitriti, esenti da cianuro
1842	Fanghi di tempera, contenenti nitriti, esenti da cianuro
1843	Bagni di nitriti
1844	Rifiuti di sali di brunitura
1850	Rifiuti con fibre d'amianto libere o che si liberano

Categoria 7 Residui di bollitura, di fusione e d'incenerimento

Codice	Descrizione
2010	Scorie di altoforni, senza ceneri volatili
2020	Polveri, particelle e ceneri volatili
2021	Polvere di filtri con metalli non ferrosi proveniente dalla depurazione dei gas di scarico
2022	Fanghi di lavaggio dei fumi con metalli non ferrosi
2023	Polvere di elettrofiltri proveniente da impianti d'incenerimento dei rifiuti

2024	Fanghi di lavaggio dei gas di scarico di impianti d'incenerimento di rifiuti
2030	Schiuma vetrosa, scorie, rivestimenti usati di focolai
2031	Resti di crogioli e sali di fusione, contenenti cianuro o nitriti
2032	Scorie saline contenenti alluminio
2033	Scorie di metalli leggeri contenenti alluminio e magnesio
2040	Forme legate organicamente non colate e nuclei di sabbia

Categoria 8 Rifiuti di sintesi e di altri procedimenti della chimica organica

Codice	Descrizione
2230	Residui liquidi di distillazione provenienti dalla sintesi di prodotti organici, vedi anche i codici 1250 a 1260
2231	Residui solidi di distillazione
2240	Residui di carbonizzazione, rifiuti catramosi (tranne codici 2870 e 2871)
2241	Catrame greggio proveniente da officine del gas
2250	Cariche non riuscite, scarti e sottoprodotti provenienti dalla sintesi organica (tranne codici 2230 a 2241)

Categoria 9 Rifiuti inorganici liquidi o fangosi provenienti da trattamenti chimici

Vedi anche categoria 1

Codice	Descrizione
2430	Fanghi di calce sporchi (tranne codice 2890)
2440	Residui di solfato di calcio sporchi (p. es. gesso fosforoso, gesso proveniente dalla desolfurazione dei fumi)
2450	Altri fanghi di neutralizzazione (tranne i codici 2440 e 28 10 a 2821)
2460	Altre soluzioni saline (tranne i codici 2430 a 2450)

Categoria 10 Rifiuti inorganici solidi provenienti da trattamenti chimici

Codice	Descrizione
2610	Residui solidi di ossidi metallici
2620	Residui solidi di sali metallici, tranne i sali alcalini
2630	Residui solidi di sali inorganici, contenenti cianuro (tranne i codici 1 830 a 1832)
2640	Residui solidi di sali inorganici, esenti da cianuro (tranne i codici 1 840 a 1844)
2650	Catalizzatori usati provenienti da processi chimici
2660	Residui di zolfo

Categoria 11 Residui della depurazione delle acque di rifiuto e del trattamento delle acque

Codice	Descrizione
2810	Fanghi di idrossidi metallici, disidratati
2811	Fanghi di idrossidi metallici, semisolidi, esenti da cianuro e da cromo VI
2820	Fanghi di idrossidi metallici, non disidratati
2821	Fanghi di idrossidi metallici, non semisolidi, esenti da cianuro e da cromo VI
2830	Fanghi di depurazione che, con riferimento alla materia secca, contengono una o più delle seguenti sostanze nocive in quantità superiore a quella indicata in appresso: Cd, Hg 20 grammi per tonnellata Mo 50 grammi per tonnellata Co, Ni 300 grammi per tonnellata Cr, Cu, Pb 2000 grammi per tonnellata Zn 5000 grammi per tonnellata
2840	Residui di decantazione, filtrazione e centrifugazione (tranne codici 1500, 2450, 2810 a 2821, 3020 e 3030)
2850	Resine scambiatrici di ioni sature, usate, nella misura in cui non provengono dalla preparazione dell'acqua potabile
2860	Eluiti e fanghi provenienti dalla rigenerazione degli scambiatori di ioni, non classificabili sotto i codici 1010 a 1083, vedi anche codici 2810 a 2821
2870	Catrame solforoso
2871	Catrame acido
2880	Fanghi di lavaggio dei gas, vedi anche codici 2022 e 2024
2890	Fanghi di decarbonizzazione, vedi anche la categoria 9

Categoria 12 Materiali e apparecchi sporchi

Codice	Descrizione
3010	Fanghi di trivellamento
3020	Prodotti assorbenti e assorbenti intrisi soprattutto di sostanze organiche, per esempio filtri e materiali filtranti (tranne codici 2840, 2850 e 3060 a 3063), nella misura in cui non provengono dalla preparazione di prodotti alimentari
3030	Prodotti assorbenti e adsorbenti intrisi esclusivamente di sostanze inorganiche, per esempio filtri e materiali filtranti (tranne i codici 2840 e 2850)
3040	Materiali e apparecchi sporchi (tranne i codici 3060 a 3063)
3041	Terra intrisa di prodotti petroliferi
3042	Terra intrisa di altre sostanze (indicare la sostanza, se nota)
3043	...
3050	Imballaggi e recipienti sporchi, che hanno contenuto rifiuti speciali, salvo che vengano di nuovo usati per il trasporto di rifiuti dello stesso tipo
3051	Imballaggi e recipienti sporchi e vuoti, che hanno contenuto veleni della classe di tossicità 1 e 2

3060	Materiali e apparecchi sporchi di PCB ³¹ o PCT ³²
3061	Apparecchi che contengono PCB
3062	Terra intrisa di PCB
3063	Fanghi contenenti PCB

Categoria 13 Cariche non riuscite, scarti come pure merci, apparecchi e sostanze usati

Codice	Descrizione
3210	Cariche non riuscite e scarti che, se non trattati correttamente, possono provocare, per via della loro composizione, effetti molesti o nocivi e che non sono considerati in rubriche precedenti
3211	Tubi luminescenti e lampade a vapore metallico (a partire da 12 pezzi)
3212	Residui contenenti mercurio e rifiuti contenenti mercurio allo stato metallico
3220	Pile e accumulatori usati
3221	Accumulatori al piombo
3222	Accumulatori al nichel-cadmio
3223	Pile al mercurio
3224	Pile alcali-manganese
3225	Pile al carbonio-zinco
3230	Rifiuti di esplosivi e rifiuti con proprietà esplosive
3240	Residui di antiparassitari
3241	Prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti e i regolatori per lo sviluppo delle piante
3250	Residui che, se non trattati correttamente, possono provocare, per via della loro composizione, effetti molesti o nocivi e che non sono considerati in rubriche precedenti
3251	Resti di prodotti per il trattamento del legno, a patto che contengano cresoli o pentaclorofenolo
3252	Fanghi con prodotti organici per il trattamento del legno, che contengano cioè cresoli o pentaclorofenolo
3253	Fanghi con prodotti inorganici per il trattamento del legno
3260	Rifiuti (p. es. sostanze chimiche provenienti da laboratori) che, date le loro caratteristiche, non sono classificabili altrove
3261	Resti di sostanze chimiche con indicazione delle sostanze
3262	Resti di sostanze chimiche di composizione ignota
3263	Medicamenti scaduti
3270	Rifiuti specifici (in particolare infettivi) provenienti da ospedali e laboratori medici

Categoria 14 Rifiuti provenienti dalla manutenzione delle strade

Codice	Descrizione
9100	Fanghi provenienti dalla pulizia delle strade, compresi i tombini

³¹ PCB = bifenili policlorurati

³² PCT = terfenili policlorurati

22 Descrizione delle provenienze

Provenienza 1 Agricoltura e industria agricola

Codice	Descrizione
10	Agricoltura, silvicoltura
11	Industria agro-alimentare, prodotti d'origine animale o vegetale
12	Industria delle bevande
13	Produzione di alimenti per animali

Provenienza 2 Energia (Produzione di)

Codice	Descrizione
16	Industria petrolifera
17	Produzione di elettricità
18	Tattamento dell'acqua

Provenienza 3 Galvanizzazione – Metallurgia – Costruzione di macchine e industria elettrica

Codice	Descrizione
20	Estrazione di minerali metallici
21	Industria siderurgica e dell'acciaio
22	Galvanizzazione, metallurgia di metalli non ferrosi
23	Fonderia e trattamento dei metalli
24	Costruzione di macchine, industria elettrica ed elettronica

Provenienza 4 Materie prime non metalliche – Materiali da costruzione – Ceramica – Vetro

Codice	Descrizione
26	Estrazione di minerali non metallici
27	Fabbricazione di materiali da costruzione, ceramica, vetro
28	Cantieri, genio civile, lavori di sterro

Provenienza 5 Industria chimica

Codice	Descrizione
30	Industria del cloro
35	Produzione di fertilizzanti
40	Altre fabbricazioni di prodotti di base inorganici dell'industria chimica
45	Petrochimica
50	Fabbricazione di prodotti di base per materie plastiche
55	Altre fabbricazioni di prodotti di base organici dell'industria chimica

60	Trattamento chimico dei grassi, fabbricazione di prodotti di base per detersivi
65	Fabbricazione di prodotti farmaceutici, prodotti per il trattamento delle piante (prodotti fitosanitari, diserbanti e regolatori per lo sviluppo delle piante) e antiparassitari
66	Altre fabbricazioni di chimica fine

Provenienza 6 Parachimica

Codice	Descrizione
--------	-------------

70	Fabbricazione di colori per stampa, di vernici, di colori per pittura, di colle
71	Fabbricazione di prodotti fotografici
72	Industria cosmetica, dei saponi e dei detersivi
73	Lavorazione del caucciù e delle materie plastiche
74	Fabbricazione di prodotti a base di amianto
75	Fabbricazione di polvere da sparo e di esplosivi

Provenienza 7 Industria tessile e del cuoio – Industria del legno e dei mobili – Altre industrie

Codice	Descrizione
--------	-------------

76	Industria tessile e dell'abbigliamento
77	Industria del cuoio
78	Industria del legno e dei mobili
79	Altre industrie

Provenienza 8 Industria della carta, del cartone e tipo

Codice	Descrizione
--------	-------------

80	Industria della carta e del cartone
81	Tipografia, editoria, stampa, laboratori fotografici

Provenienza 9 Settore dei servizi

Codice	Descrizione
--------	-------------

82	Impianti di lavaggio, lavanderie, puliture a secco
83	Commercio
84	Trasporti, settore dell'automobile e autorimesse
85	Alberghi, caffè, ristoranti

Provenienza 10 Settore pubblico

Codice	Descrizione
--------	-------------

86	Salute pubblica
----	-----------------

87	Istruzione
88	Amministrazione

Provenienza 11 Economie domestiche

Codice	Descrizione
89	Economie domestiche

Provenienza 12 Pulizie – Riduzione della tossicità – Smaltimento dei rifiuti

Codice	Descrizione
90	Manutenzione e pulizia di impianti pubblici
91	Stazioni centrali di depurazione delle acque di rifiuto
92	Raccolta, trattamento dei rifiuti
93	Trattamento delle acque di rifiuto, rifiuti industriali e rifiuti degli impianti d'incenerimento

Provenienza 13 Rigenerazione – Ricupero

Codice	Descrizione
94	Attività legate alla rigenerazione
95	Attività legate al ricupero
